

STATUTO DELL'UFFICIO REGIONALE DI REVISIONE

PER LA REGIONE CONCILIARE LOMBARDA

*Archivio  
Acee*

"... gli Ecc.mi Vescovi potranno, sulla stessa lista nazionale - che deve applicare norme adattabili a tutta la nazione - far uso dei criteri più severi, come li può richiedere l'indole della regione, consuando anche delle pellicole che fossero ammesse nella lista generale. ..."  
("Vigilanti cura, 12, 1)

"... nell'ambito in cui questi Uffici nazionali di Revisione hanno ricevuto un mandato esplicito della Gerarchia non vi è da dubitare del carattere normativo dei giudizi morali emessi sui film. ... Si tratta di dire con quale cura debbano essere scelti i membri di queste Commissioni, che lavoreranno sempre sotto la direzione e la responsabilità di un Sacerdote appositamente designato dall'Episcopato. ..."-

(Lettera di S.E. Mons. G.B. Montini al Rev.mo  
A. Jean Bernard, Presidente dell'O.C.I.C.) del )

S T A T U T O  
DELL'UFFICIO REGIONALE DI REVISIONE FILM PER LA  
REGIONE CONCILIARE LOMBARDA

Art. 1 - Su mandato dell'Ecc.mo Episcopato Lombardo, è costituito, in seno alla Commissione Regionale per lo Spettacolo, un Ufficio Regionale per la Revisione dei film. L'Ufficio predetto avrà sede in Milano.

Art. 2 - E' compito dell'Ufficio di Revisione:

a)- rivedere, sulla scorta delle indicazioni fornite dal "Servizio Distribuzione e Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche dell'A.C.E.C." in base alle esigenze della programmazione dei film in sede regionale, tutti i film classificati "per tutti" e "per adulti" dal C.C.C., per stabilire quali possano - con correzioni, o meno - essere proiettati in Sala cinematografica parrocchiale, o cattoliche, e negli Oratori. I criteri secondo i quali si dovrà procedere alla revisione dei film suddetti sono quelli indicati nelle "Norme per la revisione dei film", che formano parte integrante del presente Statuto.

b)- provvedere a far pervenire, con ogni possibile tempestività, a tutti i "Servizi Distribuzione e Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche della A.C.E.C." ed ai Rev.mi Delegati Vescovili per lo Spettacolo di tutte le Diocesi della regione Lombardia, i giudizi emessi con la relativa motivazione e l'indicazione delle correzioni disposte.

Art. 3 - L'Ufficio Regionale di Revisione è posto alle dirette dipendenze dell'Ecc.mo Vescovo Delegato dall'Ecc.mo Episcopato Lombardo, per il settore dello spettacolo, ed è composta come segue:

a)- un Sacerdote Direttore, designato dall'Ecc.mo Vescovo Delegato - sentito il parere della Commissione regionale per lo Spettacolo (1) - e approvato dalla Conferenza Conciliare Lombarda;

b)- più Commissioni di revisione, composte di al

meno due Sacerdoti e di due laici, designati dalla Commissione Regionale per lo Spettacolo e approvati dall'Ecc.mo Vescovo Delegato.

Art. 4 - I membri delle singole Commissioni di Revisione, dopo aver assistito alla proiezione del film sottoposto alla revisione, dovranno compilare un breve rapporto scritto, nel quale, dopo aver formulato il relativo giudizio, specificheranno brevemente i motivi per cui sono addivenuti al giudizio stesso, indicando i tagli e le modifiche proposte. Detto rapporto dovrà essere consegnato al Direttore dell'Ufficio di Revisione, il quale provvederà a redigere il giudizio finale sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Commissari.

Art. 5 - Il giudizio formulato dal Direttore dell'Ufficio Regionale di Revisione, sulla scorta delle relazioni fornite dai Commissari diventa valido per tutta la regione, salvo i seguenti casi:

a)- quando vi sia disaccordo nel giudizio da parte dei Commissari;

b)- quando sussistano dubbi sulla validità del giudizio emesso;

c)- quando si tratti di film avente particolare importanza, per cui si ritenga necessario ed opportuno un giudizio più vasto di quello emesso dalle normali Commissioni di revisione;

d)- quando almeno una Diocesi, tramite il suo Delegato Vescovile per lo Spettacolo in unione con il Delegato A.C.E.C., non richieda la revisione del giudizio emanato.

Le Case distributrici, o produttrici del film sottoposto a revisione dall'Ufficio Regionale di Revisione, possono chiedere la revisione del giudizio emanato tramite il Direttore dell'Ufficio stesso.

Art. 6 - La Commissione regionale per lo Spettacolo funzionerà da Commissione d'appello. In tale veste la Commissione è così composta:

- a) - Ecc.mo Vescovo Delegato, Presidente;
- b) - Sacerdote delegato dell'Ecc.mo Vescovo Delegato, quale Vice Presidente della Commissione Regionale per lo spettacolo;
- c) - Delegato Regionale A.C.E.C.
- d) - Delegati Vescovili per lo Spettacolo delle Diocesi Lombarde;
- e) - Delegati Diocesani A.C.E.C. delle Diocesi Lombarde;
- f) - Sacerdote Direttore dell'Ufficio Regionale di Revisione, Segretario.

Art. 7 - La Commissione d'appello si riunirà, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario. In caso di assenza o di impedimento dell'Ecc.mo Presidente, sarà presieduta dal Sacerdote Vice Presidente. In assenza di quest'ultimo, sarà presieduta dal Delegato Vescovile per lo Spettacolo più anziano, o di grado più elevato.

Art. 8 - La riunione è valida quando siano presenti oltre all'Ecc.mo Presidente, o il Vice Presidente, il Delegato Regionale A.C.E.C., il Direttore dell'Ufficio Regionale di Revisione e almeno un Delegato Vescovile per lo Spettacolo e un Delegato Diocesano A.C.E.C.

Art. 9 - Il giudizio emanato dalla Commissione d'appello è definitivo e può essere modificato soltanto dall'Ecc.mo Episcopato Lombardo.

Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente Statuto provvederà ad emanare le disposizioni necessarie, in attesa delle decisioni dell'Ecc.mo Episcopato Lombardo, l'Ecc.mo Vescovo Delegato per lo Spettacolo.

---

(1) - Ecc.mo Vescovo Delegato, Presidente; Sacerdote, Vice Presidente; Delegato Regionale A.C.E.C., Delegati Vescovili per lo Spettacolo e Delegati Diocesani A.C.E.C. delle Diocesi della Regione Conciliare Lombarda.

NORME PER LA REVISIONE DEI FILMS NELLA  
REGIONE CONCILIARE LOMBARDA

"... Opera nel contempo di preservazione e di educazione dei fedeli, questa qualificazione morale ha prima di tutto lo scopo di dare un giudizio obiettivo sul valore morale di un dato film. Come c'è da augurarsi che un'opera moralmente raccomandabile sia di un reale valore tecnico, così a maggior ragione bisogna guardarsi da qualsiasi debolezza verso un film che si raccomandasse per il suo livello artistico e per l'interesse del problema da esso impostato ma che fosse soggetto a delle gravi riserve dal punto di vista morale e religioso: forse le Commissioni di apprezzamento hanno bisogno talvolta di essere premunite contro questa tentazione.

Per dare i caratteri richiesti a questa fondamentale qualificazione conviene certamente tener conto anche delle diverse categorie di spettatori. Ma anche a questo riguardo, bisognerà avere molto cura di ricordarsi che non si tratta di dare un giudizio per un gruppo ristretto di fedeli provveduti; le sale sono aperte a tutti e ciò che può essere vantaggioso ad un cristiano avvertito o, in senso generale, ad un intelletto abituato ad una critica sana, rischia al contrario di essere dannoso all'insieme del pubblico che riempie ogni sera le sale di spettacolo. Il punto di vista del bene comune deve avere il sopravvento su ogni prospettiva particolare e ciò è ancor più vero se si considera l'azione incessante che deve essere esercitata sull'opinione pubblica e sulla produzione stessa.

Infine non si perda di vista che questa qualificazione morale dei film deve normalmente contribuire all'educazione dei giudici dei cristiani. Ora questa educazione come ogni educazione, implica un raffinamento progressivo del senso morale, una ricerca positiva dei più alti valori ed una delicatezza d'apprezzamento crescente; esiste in questo campo un pudore dello sguardo e della sensibilità, che rifiuta ogni concessione e che è l'appannaggio di una reale nobiltà d'animo. E' in funzione di questo ideale che un cattolico deve abituarci a dare il suo giudizio, senza lasciarsi influenzare dal timore pusillanime delle critiche. I figli della Chiesa hanno sotto questo riguardo un compito privilegiato da adempiere per la salvaguardia ed eventualmente l'estendersi dei veri valori cristiani ed umani nell'arte cinematografica. ..."

(Lettera di S.E. Mons. G.B. Montini al Rev.mo A. Jean Bernard, Presidente dell'O.C.I.C.)*che*



## N o r m e

per la revisione dei films nella

Regione Conciliare Lombarda

Art. 1 - E' compito dell'Ufficio Regionale di Revisione esaminare i films classificati dal Centro Cattolico Cinematografico (C.C.C.), per accordare il giudizio emesso in sede nazionale alle esigenze morali e psicologiche delle popolazioni della regione lombarda determinando quali possano essere proiettati nelle Sale Cinematografiche Parrocchiali, o comunque dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.

Art. 2 - L'Ufficio Regionale di Revisione esaminerà, normalmente, solo i films classificati dal C.C.C. "Per tutti (T)" e "Per adulti (A)", in base ai criteri indicati negli articoli seguenti.

Art. 3 - Ai fini della proiezione nelle Sale Cinematografiche Cattoliche della regione lombarda i film avranno le seguenti classifiche:

- a) - Per Oratorio (O) - Saranno così classificati i film adatti per ragazzi.
- b) - Per famiglie (F) - Saranno così classificati i film proiettabili nelle Sale aperte al pubblico (Parrocchiali, ACLI, Cattoliche in genere).
- c) - Per adulti (A) - Saranno così classificati i film che richiedono una certa maturità morale e di giudizio. Tali film saranno proiettabili nelle Sale cinematografiche cattoliche quando effettuino spettacoli riservati ai soli adulti. Generalmente è da ritenersi adulto chi ha compiuto i 18 anni.
- d) - Per cineforum (C) - Saranno così classificati quei film di particolare valore - anche se aventi classifiche diverse di quelle indicate all'Art. 2 delle presenti norme - ritenuti adatti per lo svolgimento "di quella azione di orientamento della pubblica opinione e di influenza per la formazione di una coscienza cristiana degli spettatori che affollano le Sale cinematografiche (1)". I

film così classificati dovranno essere esaminati anche dalla Commissione d'Appello (Commissione Regionale dello Spettacolo) e solo dopo la conferma del giudizio da parte di quest'ultima la classifica diventerà valida per tutta la regione.

Art. 4 - I criteri generali da tenere presenti nel giudicare un film sono i seguenti:

- a) - Contenuto del film - Deve innanzi tutto essere individuata la tesi, od il messaggio, contenuto nel film, stabilendo se tale contenuto è positivo, negativo, e se risulta chiaramente, o meno.
- b) - Presentazione scenica - Bisogna esaminare gli elementi visivi contenuti nel film, giudicando se siano moralmente positivi, innocui, o dannosi.
- c) - Probabile reazione del pubblico - Questo terzo elemento è da tener presente, soprattutto in sede di revisione regionale, per far sì che il giudizio sia più aderente alla mentalità della nostra popolazione. Bisogna tener conto della probabile reazione del pubblico delle nostre Sale di fronte a certi film, od a certi elementi di determinati films. In ordine a questo terzo elemento di giudizio, la classifica morale può, in sede regionale, essere più severa di quella emanata dal C.C.C.-

Nello stabilire le classifiche dei film si dovrà, in ogni caso, tener conto delle diverse categorie di spettatori, della loro diversa età e della loro diversa preparazione.

Art. 5 - In particolare, criteri da seguirsi per la valutazione morale dei films sono i seguenti:

- a) - Films "per oratorio (O)" - Devono avere contenuto moralmente positivo, o per lo meno innocuo, ossia carattere educativo e non devono avere scene o visioni che siano disdicevoli all'ambiente od all'azione che in essi si compie.

- b) - Films "per famiglie (F) - Devono avere un contenuto ed un messaggio positivo. Pertanto non solo non devono contenere nulla di moralmente nocivo, ma devono essere di tale natura da contribuire all'elevazione morale dello spettatore. Di conseguenza anche un soggetto modesto potrà conseguire tale intento, quando si ispiri a sentimenti elevati ed onesti, e quando tali sentimenti siano espressi con sincerità, dignitosamente con sufficiente efficacia. Inoltre non devono trattare argomenti inadatti alla mentalità dei ragazzi e degli adolescenti.
- c) - Films "per adulti (A)" - Questa classifica spetta ai films, che pur essendo sostanzialmente positivi, trattano un argomento non adatto ai giovani, ingesi questi ultimi come aventi età inferiore agli anni 18. Conviene qui sottolineare che il film per adulti deve essere sostanzialmente positivo e non deve quindi contenere scene moralmente consurabili. A questo proposito si tenga presente che una scena, la quale presenti, ad esempio, delle signore in abito da società, secondo la moda del tempo, non è moralmente consurabile, a meno che la presentazione non sia fatta in modo esibizionistico e provocatorio.
- d) - Films "per cineforum (C)" - Valgono i criteri enunciati all'Art. 3, lettera d). Nella determinazione delle classifiche relative, si tenga presente che questi "Cineforum", o "Circoli di studio" "dovranno ispirarsi, nella loro attività, ai principi della morale cristiana e alle norme emanate dall'Autorità Ecclesiastica, sia nella scelta dei films da programmare che nella impostazione della discussione (2)".

Art. 6 - Per ogni film giudicato dall'Ufficio Regionale di revisione deve essere redatta una scheda nella quale deve risultare:

- a) - la categoria nella quale il film stesso è stato classificato;
- b) - i motivi del giudizio;



- c) - gli eventuali tagli da apportare, indicando il rullo ed il punto iniziale e termina le dei tagli;
- d) - l'indicazione dell'eventuale revisione in sede di appello, con il relativo giudizio.

Art. 7 - Gli originali delle schede dei film revisionati dovranno essere firmate dal Direttore dell'Ufficio Regionale di Revisione. Copia delle schede stesse dovranno essere inviate regolarmente ai membri della Commissione Regionale dello Spettacolo e ai Direttori dei "Servizi Distribuzione e Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche" della regione Conciliare lombarda. Copia delle schede potrà essere inviata anche agli Uffici Regionali di Revisione di altre Regioni, qualora questi ne facciano richiesta.

Art. 8 - Ai produttori, o distributori del film che lo desiderino, sarà data comunicazione della classifica assegnata al loro film in sede di revisione regionale. Per quelli che si dichiarino disposti ad apportare le eventuali correzio ni ritenute necessarie dall'ufficio di Revisione per poter dare una migliore classificazione, il Direttore dell'Ufficio può dare comunicazione ver- gale e riservata delle modifiche proposte.

- 
- (1) - Lettera della Pontificia Commissione per la Cinematografia agli Ecc.mi Ordinari d'Italia, in data 1 giugno 1953, paragr. 16
  - (2) - Idem, come sopra.